REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Salerno - 2^ Sezione

composto dai magistrati

Dr. Luigi Antonio Esposito - Presidente

Dr. Sabato Guadagno - Consigliere rel.

Dr. Nicola Durante - Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3232/1999 proposto da **Magazzeno Andrea**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata con domicilio eletto in Salerno, via Roma n. 61;

contro

COMUNE DI Montecorvino Rovella in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del parere della Commissione edilizia dell'intimata Amministrazione comunale del 7 luglio 1999 verbale n. 97, contrario al rilascio della concessione edilizia richiesta dal ricorrente;

- della nota dell'intimata Amministrazione comunale n. 11682 del 16 luglio 1999 di comunicazione del suddetto parere;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006 il relatore dr. Guadagno ed uditi altresì gli avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente assume l'illegittimità del parere della Commissione edilizia dell'intimata Amministrazione comunale del 7 luglio 1999 verbale n. 97, contrario al rilascio della concessione edilizia richiesta dal ricorrente e della nota dell'intimata Amministrazione comunale n. 11682 del 16 luglio 1999 di comunicazione del suddetto parere.

A sostegno del gravame sono stati dedotti la violazione dell'art. 2 della L. n. 1187/1968, degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90, dell'art. 42 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e del presupposto e sviamento.

Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune.

Nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2006, il ricorso è stato introitato.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato.

Al riguardo il Collegio rileva che oggetto d'impugnativa sono gli atti in epigrafe dell'intimata Amministrazione comunale, con cui è stato espresso parere contrario al rilascio della concessione edilizia richiesta dal ricorrente, la cui proprietà, per effetto delle previsioni contenute nel vigente programma di fabbricazione, ricade in *zona destinata a spazi pubblici*, ove sono consentite solo attrezzature pubbliche.

Da tale succinta motivazione, che peraltro non richiama neanche la specifica statuizione del P.d.F., concernente l'area in esame, non è dato evincere con certezza se si sia in presenza di un vincolo di carattere conformativo della proprietà privata oppure di carattere ablatorio.

In proposito il Collegio rileva che, per giurisprudenza consolidata (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 settembre 2005 , n. 6786) per aree destinate a verde, pur importando l'inedificabilità dell'area, "non hanno natura di vincolo ablatorio o di vincolo tale da svuotare di contenuto il diritto di proprietà rendendolo totalmente inutilizzabile, ma rientrano nell'ambito della normale

conformazione della proprietà privata (c.d. "zonizzazione", ovvero espressione del potere di pianificazione del territorio, teso a programmarne l'ordinato sviluppo), così che la relativa prescrizione non è indennizzabile, nè è soggetta al limite temporale d'efficacia di cinque anni di cui all'art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 5509). In tal caso trattasi di previsioni che, pur limitative della proprietà, nondimeno consentano un qualche proficuo utilizzo dell'area, anche attraverso l'iniziativa privata (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 28 febbraio 2005 n. 693, T.A.R. Puglia Lecce sez. I, 25 gennaio 2007 n. 161).

Viceversa, la destinazione ad attrezzature di servizio pubblico di un'area costituisce un vincolo ablatorio, che viene meno a seguito della scadenza del termine quinquennale di efficacia del vincolo, di cui all'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, con il conseguente obbligo per il Comune di provvedere sull'istanza dei privati interessati.

Tale scadenza non comporta necessariamente che detta area consegua una destinazione urbanistica edificatoria (così anche Cass. Civ., sez. I, 26 settembre 2003, n. 14333), essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell'amministrazione comunale, previa congrua e specifica motivazione, la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, più idonea e più adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio (C.d.S., sez. IV, 9 agosto 2005 n. 4225; 30 giugno 2005 n. 3535, Consiglio di stato, sez. IV, 05 dicembre 2006 n. 7131, 21 febbraio 2005 n. 585, 12 giugno 1995 n. 439).

In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’’Amministrazione comunale.

Sussistono giusti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SALERNO -2^ SEZIONE

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto da **Magazzeno Andrea**, lo accoglie.

Spese irripetibili.

ORDINA che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2006.

Dr. Luigi Antonio Esposito - Presidente

Dr. Sabato Guadagno - Consigliere est.